

Legge di Bilancio 2021: assegno di natalità

Il comma 362 dell'art.1 della legge 178/2020 rinnova per il 2021 l'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità previste a normativa vigente

E' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, la legge 178 del 30 dicembre 2020, cd. Legge di Bilancio 2021, in vigore dal 1° gennaio 2021.

Il comma 362 dell'articolo unico riconosce **l'assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021** con le modalità previste dal comma 340 della legge di bilancio 2020 (160/2019), pertanto è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi la prestazione è stata rimodulata dalla legge di bilancio 2020 con nuove soglie di ISEE e spetta, in applicazione del principio dell'accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euroo anche in assenza dell'indicatore ISEE.

Più precisamente, l'importo dell'assegno annuo è così modulato:

- a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
- b) 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- c) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
- d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

La norma valuta l'onere per il riconoscimento del bonus bebè in **340 milioni di euro per l'anno 2021 e in 400 milioni di euro per l'anno 2022**, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sul "**Fondo assegno universale e servizi alla famiglia**" di cui all'art.1, comma 339 della legge 160/2019.